



COMUNE DI URBINO  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **93** del **21-12-2023**

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016 N. 175 - APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLO STESSO

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

<b>GAMBINI MAURIZIO</b>	Presente	<b>CANGINI FEDERICO</b>	Assente
<b>ZOLFI BRUNELLA</b>	Presente	<b>SCALBI LAURA</b>	Presente in videoconferenza
<b>SIROTTI MASSIMILIANO</b>	Presente	<b>ROSATI MARIO</b>	Presente
<b>ROSSI NICOLA</b>	Presente in videoconferenza	<b>BORGIANI CAROLINA</b>	Assente
<b>VITALI LOREDANA</b>	Presente	<b>BALDUCCI DAVIDE</b>	Presente
<b>CLINI ORFEO</b>	Presente	<b>SANTI LORENZO</b>	Presente
<b>GUIDI LUCA</b>	Presente	<b>LONDEI GIORGIO</b>	Presente
<b>PAZZAGLIA ANDREA</b>	Presente	<b>LONDEI LUCA</b>	Assente
<b>MEHELLI LINO</b>	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 14 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

La seduta si tiene in forma mista ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/05/2022. Pertanto, il verbalizzante dà atto che i collegamenti sono idonei e che è consentita l'identificazione e la partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i Consiglieri connessi, come da prospetto sopra riportato.

Assume la presidenza **SIROTTI MASSIMILIANO** in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. **CANCELLIERI MICHELE** anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ZOLFI BRUNELLA  
GUIDI LUCA  
BALDUCCI DAVIDE

## In continuazione di seduta - n. 5 dell'ordine del giorno

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Maffei, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

Interviene quindi nella discussione il Consigliere Rosati; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

A questo punto il Sindaco propone un emendamento per modificare l'allegato A relativamente al risultato di esercizio di Urbino Servizi Spa aggiungendo "agli anni 2021 e 2020 il segno meno (-)

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l'emendamento sopra citato che viene approvato con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	
VITALI LOREDANA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	Favorevole
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 14  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 0

Di seguito il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione nel testo che segue così come emendata

""

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente,

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) ~~autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;~~
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla stessa data dell'anno precedente a quella di rilevazione, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle stesse;

RILEVATO che il Comune di Urbino con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con

proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che, da ultimo, con deliberazione n. 83 del 21.12.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione al 31.12.2021 delle società in cui il Comune di Urbino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del T.U.S.P;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) sono previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si

- considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-*bis*, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le Società in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 20 comma 4, del TUSP di cui all'allegato B) del presente atto;

VISTO quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 che testualmente recita:

“Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

CONSIDERATO che con atto di Consiglio Comunale di questa stessa seduta è stata approvata, ai sensi della suddetta normativa, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Urbino nella forma di una relazione comprendente anche i servizi affidati a società in house;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

**DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione al 31.12.2022 delle Società in cui il Comune di Urbino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare altresì la Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 20 comma 4, del TUSP di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, per quanto sopra, il nuovo Piano di Razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Urbino come previsto negli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la relazione sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica approvata in questa stessa seduta ;
5. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21.12.2023, comprendente anche servizi affidati a società in house, costituisce, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, appendice della presente deliberazione;
6. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di Società Partecipate;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società Partecipate dal Comune di cui all'allegato A);
8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

'''

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore CONTENZIOSO - CONTRATTI - SOC. PART. - ERP- POL. EDUCATIVE - TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, FEDUZZI MARCO,  
in data 15-12-2023, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 15-12-2023, Favorevole

Visto il parere favorevole del Revisore Unico espresso di cui con Verbale n.51 del 14.12.2023

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	
VITALI LOREDANA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	Favorevole
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 14  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 0

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione così come emendata

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	
VITALI LOREDANA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	Favorevole
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 14  
totale voti contrari n. 0  
totale astenuti n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
SIROTTI MASSIMILIANO



Il Segretario  
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 29 DIC 2023

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO

ALL. A)

CORRE  
COMUNE DI URBINO  
Provincia di Pesaro e Urbino  
APPROVATO  
Libera d. CC 913 del 21/12/2023  
SECRETARIO



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE  
PER LA  
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
da approvarsi entro il 31/12/2023  
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2022**

# ALL. A)

## 1. Introduzione

### RIFERIMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 19/08/2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

### Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

#### In vigore dal 27 agosto 2022

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i

## ALL. A)

risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (46)

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. (47)

---

(46) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(47) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118.

# ALL. A)

D.Lgs. 19/08/2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

## Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

**In vigore dal 25 luglio 2021**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. (49)

2. Per le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 611*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (50)

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'*articolo 2437-quater del codice civile*. (50)

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. (51)

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. (52)

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'*articolo 2437-quater del codice civile* ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

## ALL. A)

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

---

(49) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(50) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

(51) Comma inserito dall'art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(52) Comma inserito dall'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106

## ALL. A)

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente alla data del 31.12.2022:



## ALL. A)

### 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

- Le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente sono evidenziate nella tabella riepilogativa che di seguito si riporta:

#### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Urbino Servizi SpA	02168050413	100	Attiva	
Ami SpA	01482560412	42,20	Attiva	
Marche Multiservizi SpA	02059030417	3,99	Attiva	

# ALL. A)

## URBINO SERVIZI SPA

### Motivazioni della costituzione e della partecipazione

L'art. 45 dello Statuto comunale, regola le modalità di affidamento e gestione di servizi pubblici locali, i cui commi 1 e 2, si riportano integralmente:

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, si attiene a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/2001 ed in particolare del suo art. 35, che ha comportato una sostanziale riformulazione delle previsioni contenute negli art. 113 e ss del Decreto Legislativo n. 267/2000, il settore dei servizi pubblici locali è stato profondamente modificato. In forza di ciò, con atto di Consiglio Comunale n.122 del 10.12.2003, si è provveduto ad una operazione straordinaria la più aderente al dettato della norma speciale di cui sopra: si è proceduto attraverso un'operazione di scissione parziale proporzionale di AMI SPA, avente come fine quello di separare societariamente il ramo di attività delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali mediante conferimento degli stessi alla società beneficiaria AMI SERVIZI SPA (oggi Urbino Servizi Spa): la società AMI SPA ha conservato tutti i rami di attività connessi al servizio di trasporto pubblico locale.

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 21.12.2004 è stato approvato lo Statuto che ha sancito l'esclusiva proprietà da parte del Comune di Urbino della Società in questione, che risponde al modello "in house" come descritto dall'ordinamento comunitario ed interno, in quanto sono presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e indicazioni dottrinali intervenute in materia. Sin dal momento della sua costituzione, il processo di acquisizione del totale capitale da parte del Comune di Urbino, evidenzia la volontà di questa amministrazione affinché la Società AMI Servizi SPA potesse sviluppare attività con maggiore autonomia e imprenditorialità, con l'obiettivo di avviare e consolidare uno strumento operativo estremamente importante per la città di Urbino. Mantenendo fede alla volontà espressa questa Amministrazione, con atto di GM n. 202 del 30.10.2007, ha conferito in proprietà il parcheggio in struttura e la sede della Farmacia Comunale procedendo ad un aumento di capitale sociale avvenuto con atto Consigliare n.121 del 28.11.2007 che ha anche provveduto ad introdurre ulteriori modifiche, tra cui la nuova denominazione della società in "URBINO SERVIZI SPA".

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02168050413
Denominazione	Urbino Servizi SpA
Data di costituzione della partecipata	24.02.2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022

# ALL. A)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	
La società è una "Società benefit" <sup>(3)§</sup>	Scegliere un elemento.

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Pesaro e Urbino
Comune	Urbino
CAP*	61029
Indirizzo*	Via Puccinotti, 3
Telefono*	0722320403
FAX*	0722329508
Email*	presidenza@urbinoservizi.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	47.73.1 Farmacia
Attività 2	52.21.5 Gestione Parcheggi
Attività 3	93.11.9 Gestione Impianti Sportivi
Attività 4	88.21 Servizi di Asilo Nido
Attività 5	96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
Attività 6	79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolta dalle agenzie di viaggio
Attività 7	47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria

# ALL. A)

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>§</sup>	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

<sup>#</sup> Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

<sup>§</sup> Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **dirittispeciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

# ALL. A)

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	55,06
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16.170,40
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	19.874,68

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	107.950	-62.083	-222.639	77.560	126.058

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.430.299	3.099.603	2.712.325
A5) Altri Ricavi e Proventi	483.485	401.342	463.338
di cui Contributi in conto esercizio	28.418	44.392	11.606

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

# ALL. A)

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	100
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

# ALL. A)

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Gestione farmacia, organizzazione parcheggi, gestione nido e mense, gestione impianti sportivi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	si
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	No
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

## ALL. A)

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

# ALL. A)

## AMI SPA

### Motivazioni della costituzione e della partecipazione

La Società da Consorzio Azienda Multiservizi intercomunale Ami, per scissione il ramo trasporti è stato trasformato in Società per azioni denominata AMI SPA- Azienda per la mobilità integrata e trasporti giusto atto di Consiglio Comunale n 57 del 29.4.1999.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/2001 ed in particolare del suo art. 35, che ha comportato una sostanziale riformulazione delle previsioni contenute negli art. 113 e ss del Decreto Legislativo n. 267/2000, il settore dei servizi pubblici locali è stato profondamente modificato. In forza di ciò, con atto di Consiglio Comunale n.122 del 10.12.2003, si è provveduto ad una operazione straordinaria la più aderente al dettato della norma speciale di cui sopra: si è proceduto attraverso un'operazione di scissione parziale proporzionale di AMI SPA, avente come fine quello di separare societariamente il ramo di attività delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali mediante conferimento degli stessi alla società beneficiaria AMI SERVIZI SPA (oggi Urbino Servizi Spa): la società AMI SPA ha conservato tutti i rami di attività connessi al servizio di trasporto pubblico locale.

La scissione ha avuto efficacia a decorrere dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui è stata iscritta la beneficiaria e comunque dal 01.01.2004.

Fino al 2007 la società ha gestito in modo diretto il servizio di TPL per questo Comune, a seguito di gara espletata dalla Provincia di Pesaro Urbino, il servizio TPL urbano ed extraurbano è stato affidato alla Società consortile arl Adriabus (di cui AMI detiene il 47 %).

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01482560412
Denominazione	Ami S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	1999
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	
La società è una "Società benefit" <sup>(3)§</sup>	Scegliere un elemento.

<sup>(9)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(10)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(11)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

# ALL. A)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Pesaro e Urbino
Comune	Urbino
CAP*	61029
Indirizzo*	Piazza Elisabetta Gonzaga 15
Telefono*	0722376711
FAX*	0722376748
Email*	ami@amibus.it

\* campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

# ALL. A)

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>§</sup>	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(12)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(13)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

<sup>#</sup> Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

<sup>§</sup> Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **dirittispeciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

# ALL. A)

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	238
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	69.222
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	19.364

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	56.440	624.271	529.556	877.187	314.518

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.151.463	15.972.739	14.960.953
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.213.126	6.325.580	6.152.198
di cui Contributi in conto esercizio	848.071	2.661.405	2.574.562

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

# ALL. A)

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	42,20%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

# ALL. A)

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

## ALL. A)

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

# ALL. A)

## MARCHE MULTISERVIZI SPA

### Motivazioni della costituzione e della partecipazione

Dal 1 gennaio 2008, dalla fusione di Megas Spa e Aspes Multiservizi Spa, nasce Marche Multiservizi Spa. MegasSpa, a suo tempo, viene costituita per trasformazione del Consorzio Megas in società per azioni a seguito della L. n. 127/1997 art. 17 comma 51 (legge Bassanini) con atto del 31.7.2001 rep. 68792; con operazione di scissione del dicembre 2002 venne costituita Megas Net S.p.A. quale società degli assets ai sensi dell'art. 35 L. n. 44812001 alla quale sono state attribuite le dotazioni patrimoniali del servizio gas e parte del servizio idrico. Soci alla data della fusione: n. 54 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino, Aspes Multiservizi S.p.A. La società era stata costituita ai sensi dell'art. 113 TUEL per la gestione dei servizi pubblici locali. Servizi gestiti: distribuzione gas in 33 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino; idrico integrato in 44 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino; igiene ambientale in 7 comuni della Provincia di Pesaro e Urbino come risulta dalla delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 21.12.2000 per il conferimento da parte di questo comune del servizio idrico integrato, delibera Consiglio Comunale n. 2 del 16.1.2002 per il conferimento del servizio di spezzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali e infine delibera Consiglio Comunale n. 77 del 24.07.2007 per il conferimento della gestione del gas naturale.

Attualmente i servizi menzionati vengono gestiti dalla società Marche Multiservizi che è una multiutility che opera nei servizi di pubblica utilità, in particolare nella gestione del ciclo idrico integrato, della distribuzione del gas metano e dei servizi ambientali. La società è costituita ai sensi dell'art 113 del D Lgs 267 del 18.8.2000 per la gestione dei servizi pubblici locali.

La società, nata nel gennaio 2008 dalla fusione per incorporazione di Megas Spa di Urbino in Aspes Multiservizi Spa di Pesaro, stipulata con atto Rep. N. 19216 del 21.12.2007, costituisce la prima multiutility nella Regione Marche, sia per volume di affari che per dimensioni industriali e la prima fusione a livello regionale tra aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

L'operazione di fusione si è basata su un Piano Industriale quinquennale le cui linee strategiche sono fondate su tre capisaldi: il consolidamento e l'omogeneizzazione gestionale dei business principali; il miglioramento dei servizi sul territorio e della relazione con clienti finali; la sostenibilità economica nel medio-lungo termine. Il processo di integrazione e l'innovazione tecnologica sono facilitati dalla presenza di un partner industriale controllato da soggetti pubblici (Hera Spa di Bologna).

Il processo di integrazione societaria mediante fusione per incorporazione di megas spa in Aspes multiservizi spa trova fondamento nell'atto di consiglio comunale n. 68 del 27.6.2007.

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02059030417
Denominazione	Marche Multiservizi S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	02/04/2001
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	

# ALL. A)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	
La società è una "Società benefit" <sup>(3)§</sup>	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Pesaro - Urbino
Comune	Pesaro
CAP*	61121
Indirizzo*	Via dei Canonici, 144
Telefono*	0721 - 6991
FAX*	0721-699300
Email*	info@gruppomarchemultiservizi.it

\* campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti. Codice ATECO 38.21.09
Attività 2	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Codice ATECO 36.00.00. gestione reti fognarie cod.ATECO 37.00.00
Attività 3	Distribuzione gas. Cod.ATECO 35.22.00 Pubblica Illuminazione cod.ATECO 43.21.03 Teleriscaldamento. Cod.ATECO 43.22.01
Attività 4	

# ALL. A)

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <sup>§</sup>	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

<sup>#</sup> Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: [https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

<sup>§</sup> Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **dirittispeciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

# ALL. A)

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	500
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	226.171
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	74.978

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	15.319.000	13.519.927	13.561.088	12.417.285	12.777.690

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	129.289.284	124.064.672	118.316.042
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.067.519	5.806.604	9.613.302
di cui Contributi in conto esercizio	3.716.753	1.573.071	1.277.341

### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

# ALL. A)

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	3,99%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

# ALL. A)

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Si
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	004245520376
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	Hera S.p.a.
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Idrico, distribuzione gas, igiene ambientale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

## ALL. A)

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

**ALL. B)**

COMUNE DI URBINO  
Provincia di Pesaro e Urbino  
APPROVATO  
Libera di CC 93 del 21/12/23  
SEGRETARIO COMUNALE



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE  
PER LA  
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
da approvarsi entro il 31/12/2023  
(Art.20, c. 4, TUSP)***

## ALL. B)

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2023, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2022 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria (\*)

(\*) la compilazione della scheda è richiesta solo per le partecipazioni dirette non più detenute alla data di adozione del provvedimento.

**ATTENZIONE:** Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2022 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (**Scheda partecipazione**).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2022 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

- STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
- STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
- STATO DI ATTUAZIONE - Scioglimento/Liquidazione della società
- STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

## **ALL. B)**

**Si precisa che per il Comune di Urbino non si ritiene opportuno compilare le suddette schede in quanto non si rileva la necessità.**

